

Le nuove contestazioni

**La modifica dell'imputazione -
artt. 516-522 c.p.p.**

PRINCIPIO DI CORRELAZIONE



Corrispondenza tra
thema probandum e
thema decidendum

È il fondamento del
potere-dovere del
p.m. di procedere
nel giudizio alla
modifica dell'accusa

- Condizione
indispensabile per
l'esercizio del diritto
di difesa

CONCETTO DI
FATTO

```
graph TD; A([CONCETTO DI FATTO]) --> B[fattispecie giudiziale che riproduce gli elementi necessari dello schema legale-tipo, oltre alle caratterizzazioni del dato storico irripetibile];
```


**fattispecie
giudiziale** che
riproduce gli
elementi
necessari dello
schema legale-
tipo, oltre alle
caratterizzazioni
del dato storico
irripetibile

MODIFICA DESCRITTIVA DELL'ADDEBITO

Fatto diverso

accadimento storico per il quale mutano elementi della fattispecie in maniera tale da rendere il **fatto che emerge dagli atti e il fatto contestato incompatibili** tra loro

MODIFICA DESCRITTIVA DELL'ADDEBITO



Reato connesso ai
sensi dell'art. 12,
lett. b)

Circostanza
aggravante

NUOVO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

Fatto nuovo

fatto che cambia nei suoi elementi materiali e «**si aggiunge o sostituisce**» a quello contestato

i due fatti sono indipendenti e possono coesistere

Nuove contestazioni in dibattimento

Nel corso dell'istruzione dibattimentale, sulla base delle risultanze probatorie, il p.m. può modificare e integrare l'imputazione enunciata nel decreto che dispone il giudizio

Dopo l'escussione delle prove il p.m. è in grado di precisare l'accusa (THEMA DECIDENDUM)

Modifica dell'accusa: casi

Art. 516

- FATTO DIVERSO = *correzione dell'accusa*

Art. 517

- CIRCOSTANZA AGGRAVANTE E REATO CONNESSO = *completamento dell'accusa*

Art. 518

- FATTO NUOVO = *ampliamento dell'accusa*

Art. 516 c.p.p. - correzione dell'accusa

Il fatto così come descritto nell'imputazione non corrisponde a quello risultante dagli atti, così da determinare una incompatibilità tra i due

- La diversità può riguardare l'elemento psichico, il nesso causale, l'evento, il luogo, il tempo

Art. 516 c.p.p. - fattispecie

Tizio è accusato di aver commesso una rapina ad una data ora, ma si scopre dagli atti formati in dibattimento che quel fatto sarebbe avvenuto in altro orario

Tizio è accusato di furto di una collana ai danni di Caia commesso introducendosi nottetempo nella sua abitazione, ma si scopre che la collana è stata rubata strappandola di dosso a Caia sulla pubblica via

Tizio è accusato di omicidio colposo di Caio per aver somministrato per negligenza il medicinale sbagliato, ma emerge dalle prove che la somministrazione è volontaria

Art. 516 c.p.p. - Correzione dell'accusa: caratteri/1

La nuova contestazione può avvenire «nel corso dell'istruzione dibattimentale»

NON VI È NESSUN TERMINE PRECLUSIVO

Art. 516 c.p.p. - Correzione dell'accusa: caratteri/2

La nuova contestazione non può eccedere la competenza del giudice che procede

RIMEDI IN CASO DI INOSSERVANZA
commi 1-*bis* e 1-*ter*

Art. 517 c.p.p. = completamento dell'oggetto del giudizio

Reato
connesso ai
sensi dell'art.
12, lett. b)
c.p.p.

Circostanza
aggravante

Art. 517 c.p.p. - fattispecie

Nei confronti di Tizio, accusato di aver commesso una rapina, si scopre l'esistenza di una circostanza aggravante mai contestata (aver agito travisato)

Tizio è accusato di aver ucciso Caio con un colpo di pistola, ma dalle prove acquisite in dibattimento emerge che ha pure ricettato l'arma con cui ha commesso l'omicidio

Artt. 516 e 517 c.p.p. = Disciplina

Accomuna entrambe le ipotesi di modifica dell'imputazione

- Stessi caratteri
- L'iniziativa è del p.m.
- La nuova contestazione deve essere notificata per estratto del verbale all'imputato non presente, il quale viene altresì avvertito della facoltà di chiedere un «rito speciale»

Art. 518 c.p.p.- Ampliamento dell'accusa

Al fatto contestato si aggiunge altro fatto per il quale si dovrebbe esercitare autonoma azione penale; i due fatti possono coesistere

Il nuovo fatto può anche integralmente sostituire quello originariamente contestato

Art. 518 c.p.p. - fattispecie

Tizio accusato dell'omicidio di Caio; in realtà si scopre che la vittima è Sempronio

Tizio accusato di estorsione; in realtà si scopre che il denaro proviene da un mutuo ottenuto dissimulando lo stato disastroso degli affari

Tizio è accusato di rapina e si scopre che ha anche commesso violenza sessuale ai danni della vittima

Art. 518 c.p.p. - Disciplina della contestazione del fatto nuovo

Regola - art. 518 comma 1

- se il nuovo fatto è perseguibile d'ufficio, il pubblico ministero deve «procedere nelle forme ordinarie» (*iscrive una nuova notizia di reato*)

Eccezione - art. 518 comma 2

- Ammessa l'integrazione dell'accusa se vi è il consenso dell'imputato e con l'autorizzazione del presidente
- In questo caso, la contestazione del fatto nuovo avviene in udienza e se l'imputato non è presente in aula, neanche con collegamento a distanza, viene disposta la notificazione dell'estratto del verbale che contiene la contestazione

Diritti delle parti a seguito della modifica dell'imputazione

disciplina modificata dal d.lgs. 150/2022

Art. 519 comma 1

- Diritto ad un termine a difesa
- Diritto di chiedere un «rito speciale»

Art. 519 comma 1

- Diritto all'ammissione di nuove prove

Nuove contestazioni all'imputato non presente

art. 520 c.p.p.

Contestazione inserita nel verbale d'udienza e notificata all'imputato non presente in aula, neanche mediante collegamento a distanza, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di riti speciali

Fissazione data udienza per la prosecuzione osservando il termine per la comparizione previsto dall'art. 429 c.p.p. (non inferiore a 20 gg.) e comunque un termine non superiore a 40 gg.

Art. 521 c.p.p. - Principio di correlazione tra accusa e sentenza

La sentenza del giudice deve riguardare esattamente il fatto contestato all'imputato nel decreto che dispone il giudizio o quello risultante dalla modifica dell'imputazione ai sensi degli artt. 516-518 c.p.p.

Concetto di CORRELAZIONE nell'elaborazione della giurisprudenza

Correlazione strutturale

- Corrispondenza sotto il profilo degli elementi materiali e giuridici

Correlazione funzionale

- Aver assicurato il diritto di difesa, anche se tra i due fatti (quello contestato e quello risultante dagli atti) vi possono essere delle differenze -
CRITERIO DELLA CONTINENZA

Cass., s.u., 15-7-2010, Carelli, in Ced, n. 248051

CORRELAZIONE FUNZIONALE

- *In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione*

Art. 521 c.p.p. - Principio di correlazione e poteri del giudice

Comma 1

- Dare al fatto una diversa qualificazione giuridica (VARIAZIONE DEL TEMA GIURIDICO)

Comma 2

- Restituire gli atti al p.m. in caso di difetto di correlazione

Comma 3

- Restituire gli atti al p.m. quando la contestazione è effettuata fuori dai casi consentiti

Nullità della sentenza

art. 522 c.p.p.

Determinata dalla violazione
delle norme riguardanti le
nuove contestazioni

Nullità parziale